



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

Via del Molo n°4 – 04019 Terracina (LT) – Tel 0773/720060

cp-terracina@mit.gov.it ucterracina@mit.gov.it www.terracina.guardiacostiera.it

ORDINANZA

Approvazione del ""REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERRACINA"

Il Tenente di Vascello (CP) Sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina;

- VISTO:** il D.M. 26 gennaio 1960 riguardante la "Disciplina dello sci nautico", come modificato dal D.M. 15 luglio 1974;
- VISTO:** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima, in particolare gli articoli 128 bis e successivi per quanto riguarda l'esercizio della pesca subacquea sportiva e l'obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione;
- VISTA:** la Legge 27 Dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 72);
- VISTO:** il D.M. 1 giugno 1987, n. 249 recante norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
- VISTA:** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO:** l'articolo 25 della legge 07 dicembre 1999, n.472, relativo alla disciplina della navigazione "ad uso privato" e per "uso in conto proprio";
- VISTA:** la Legge 8 Luglio 2003 n. 172, recante "Disposizioni per il riordino e rilancio della nautica diporto e del turismo nautico";
- VISTO:** Il D.M. 4 Aprile 2005 n. 95 "Regolamento di Sicurezza recante norme tecniche le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche";
- VISTO:** il decreto 10 maggio 2005, n. 121 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Regolamento recante l'istruzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto";

- VISTO:** il Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 recante il “Codice della nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146, “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da Diporto”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, nr.4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 nr.96, ed in particolare l’articolo 6 – pesca non professionale;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26 febbraio 2013 recante la "Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto";
- VISTO:** il D.M. del 01 settembre 2021 con il quale sono stati stabiliti i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;
- VISTE:** le Circolari della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per le vie d'acqua prot. n. 15036 del 06 maggio 2015 e prot. n. 20473 del 20 luglio 2016, che rispettivamente individuano gli elementi distintivi tra il noleggio da diporto e il trasporto passeggeri e i requisiti tecnici di sicurezza per le unità da diporto adibite al noleggio ed il limite dei dodici passeggeri trasportabili per le stesse;
- VISTA:** la Circolare prot. n. 17619 del 19.06.2017 della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – attività di noleggio esercitata con i natanti da diporto – ordinanza ex. Art. 6, comma 6, del D. Lvo 171/2005;
- VISTE** le Circolari prot. n. 4866 in data 18 marzo 2009 della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne recante *Impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento* e la Circ. del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Serie Generale n. 80/2009 (prot. n. 94937) del 17.11.2009 recante *Cinture di salvataggio da utilizzarsi a bordo delle Unità da diporto*;
- VISTE** le Circolari protocollo nr.82/010390 in data 16 febbraio 2006 e nr.82/033487 in data 26 marzo 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Attività subacquea ludico-sportiva";

- VISTA:** l'Ordinanza n. 05 del 14 gennaio 2011 del Compartimento marittimo di Gaeta relativa alla disciplina dell'esercizio delle attività nell'ambito del demanio marittimo ex art. 68 Cod. Nav.;
- VISTA:** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 36/2019 come modificata con Ord. N. 38/2019;
- VISTA:** la propria precedente Ordinanza n. 33/2011 recante l'approvazione del "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Terracina";
- CONSIDERATA:** la necessità di revisionare, in virtù delle richiamate innovazioni normative, l'attuale disciplina delle attività di noleggio e locazione dei natanti per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
- RITENUTO:** necessario aggiornare la regolamentazione per meglio assicurare i profili connessi alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, rilevando in tal senso che, soprattutto durante la stagione balneare, tali tipologie di attività, nell'ambito del Circondario marittimo di Terracina, si svolgono in zone caratterizzate dalla presenza di notevole traffico di unità da diporto, con elevata concentrazione di attività ludico-diportistiche negli specchi acquei di interesse;
- RITENUTO:** necessario stabilire, per quanto di specifica competenza dell'Autorità Marittima, prescrizioni, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, che disciplinano i profili inerenti alla "*sicurezza marittima*" delle attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto, senza pregiudizio alcuno di quanto eventualmente di competenza di altre Amministrazioni;
- TENUTO CONTO** che negli ultimi anni, è considerevolmente aumentato il numero di natanti da diporto impiegati ai fini commerciali, concretizzandosi, pertanto, la necessità di una puntuale disciplina dell'attività di locazione/noleggio dei natanti e di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- CONSIDERATO:** che per quanto previsto non espressamente dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa in materia;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione, gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima - e l'art. 8 della legge n. 172/2003.
- TENUTO CONTO:** che le ordinanze del Capo del Circondario marittimo, ex art. 59 Reg. Cod. Nav., sono atti di normazione secondaria, non soggetti ad obbligo di motivazione (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 giugno 2023, n. 10295; TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 600/2022 pubbl. il 29.08.2022; Cons. di Stato, Sez. VI, sentenza n. 583/1995 pubbl. il 13.06.1995);

CONSIDERATO: *che le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione ... sono di competenza dell'Autorità Marittima (TAR Veneto, Sez. I, Sent. 259/2022 pubbl. il 10.20.2022);*

ORDINA

Articolo Unico

A partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, è approvato e reso esecutivo l'Allegato "REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERRACINA", costituente parte integrante del presente atto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che abroga la propria precedente Ordinanza n. 33/2011 recante l'approvazione del "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Terracina", richiamata in premessa, nonché ogni altra disposizione in contrasto in tutto o in parte.

Per gli ulteriori aspetti legati all'esercizio delle attività diportistiche durante la stagione balneare si fa espresso rinvio all' Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata da questo Comando.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o illecito amministrativo, a seconda dei casi ai sensi degli artt.1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, nr.4 ovvero, per il caso di violazioni commesse con unità da diporto, ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo nr.171/2005, nonché ai sensi di ogni altra pertinente disposizione/ normativa di settore.

Terracina, lì (vds stringa di registrazione)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Lorenzo TEMPESTI



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRACINA**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO
DEI NATANTI DA DIPORTO NELL'AMBITO
DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
TERRACINA**

AGGIORNAMENTI E VARIANTI	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1- Ambito di applicazione	5
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Norme generali di sicurezza	9
Art. 4 – Divieti e limiti per unità da diporto	9
Art. 6 - Norme di comportamento all’interno dei porti	11
Art. 7 - Navigazione da diporto durante la stagione balneare - Divieti e limiti	12
CAPO II – NORME PER LA LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE	14
Art. 8 - Ambito di applicazione	14
Art. 9 - Comunicazione di locazione e/o noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per gli usi turistici locali	14
Art. 10 - Requisiti, obblighi e divieti comuni all’attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per gli usi turistici locali	15
Art. 11 - Forma del contratto	16
Art. 12 - Obblighi specifici per la locazione dei natanti da diporto	16
CAPO III – NATANTI DA SPIAGGIA	19
Art. 13 - Condizioni per l’utilizzo dei natanti da spiaggia	19
CAPO IV – ACQUASCOOTER, MOTO D’ACQUA E MEZZI SIMILARI	20
Art. 14 - Condizioni per l’utilizzo di moto d’acqua	20
Art. 15 - Condizioni per l’utilizzo di e-bike	21
CAPO V – NORME PER L’ESERCIZIO DI SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DI RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI E SIMILARI	22
Art. 16 - Condizioni per l’esercizio dello sci nautico	22
Art. 17 - Condizioni per l’esercizio del paracadutismo ascensionale	23
Art. 18 - Condizioni per l’esercizio del traino galleggianti	25
CAPO VI – TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF), A VELA (WINDSURF), A MOTORE ELETTRICO, SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF) E A REMI (SUP) E MEZZI SIMILARI	27
Art. 19 - Condizioni per l’utilizzo del kitesurf	27
Art. 20 - Condizioni per l’utilizzo del windsurf	28
Art. 21 - Condizioni per l’utilizzo del surf	29
Art. 22 - Condizioni per l’utilizzo delle tavole motorizzate (e-Board ed e-Foil)	30
Art. 23 - Condizioni per l’utilizzo del SUP	31
CAPO VII – PROPULSORI ACQUATICI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING	33

Art. 24 – Condizioni per l'utilizzo di propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (sea scooter, scubajet)	33
Art. 25 – Condizioni per propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (seabob)	34
CAPO VIII – JETLEV FLYER, FLYBOARD, JETOVATOR E MEZZI SIMILARI	37
Art. 27 - Condizioni per l'utilizzo di jetlev flyer/flyboard/jetovator	37
CAPO IX – INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPORTISTICHE	39
Art. 28 - Prescrizioni generali.....	39
CAPO X – NORME PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE	41
Art. 29 - Prescrizioni generali.....	41
Art. 30 - Disciplina di dettaglio per l'attività di appoggio ad immersioni subacquee	42
Art. 31 – Obbligo di informativa ed ulteriori norme di sicurezza.....	44
Art. 32 – Pesca subacquea sportiva.....	46

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
ALLEGATO 2 – REGISTRO LOCAZIONE - NOLEGGIO
ALLEGATO 3 – ISTRUZIONI PER LA LOCAZIONE
ALLEGATO 4 – REGISTRO LOCAZIONE - NOLEGGIO
ALLEGATO 5 – REGISTRO PER IMMERSIONI SUBACQUEE
ALLEGATO 6 – SCHEDA PER IMMERSIONI

AGGIORNAMENTI E VARIANTI

[illegible]

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la navigazione e le modalità di utilizzo delle unità da diporto nonché i connessi ed eventuali usi commerciali nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di TERRACINA, per le finalità ed in base alle competenze assegnate *ex lege* all'Autorità Marittima.

Nei limiti della potestà normativa conferita dall'art. 27 del D.lgs.171/2005, recante il Codice della nautica da diporto, il presente Regolamento disciplina nel dettaglio:

1. la navigazione da diporto in genere **(CAPO I)**;
2. l'utilizzo dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio **(CAPO II)**;
3. la navigazione, la sicurezza e le modalità di utilizzo di:
 - a. natanti da spiaggia, quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere natanti a remi o a pedali **(CAPO III)**;
 - b. moto d'acqua e mezzi simili **(CAPO IV)**;
 - c. sci nautico e mezzi simili (esempio wakeskate, wakeboard), paracadutismo ascensionale e traino di galleggianti (esempio banana boat) **(CAPO V)**;
 - d. tavole a vela (windsurf), tavole trainate da aquilone (kitesurf), sospinte dal moto ondoso (surf), a motore elettrico (e-foil ed e-board), a remi (SUP - stand up paddle) e mezzi simili **(CAPO VI)**;
 - e. attività sportivo–nautica per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling con acquascooter subacquei, seabob, ray board, snorkeling trainato e mezzi simili **(CAPO VII)**
 - f. attività sportivo – nautica denominata “jetlev flyer”, “flyboard”, “jetovator” e mezzi simili **(CAPO VIII)**;
4. natanti utilizzati per scuole di vela e scuole di tavola a vela **(CAPO IX)**
5. l'esercizio di attività subacquee in genere effettuate a scopo turistico-ricreativo **(CAPO X)**.

Le norme del presente Regolamento si conformano a quanto stabilito dal Codice della nautica da diporto e dal relativo Regolamento di attuazione ed in via generale ai principi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Le persone che utilizzano i mezzi di cui al presente Regolamento, sia ai fini di lucro che non, dovranno osservare le condizioni ivi riportate e saranno direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. **ACQUA SCOOTER/MOTO D'ACQUA/JET SKI**: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere

- azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
2. **ACQUASCOOTER SUBACQUEO/SEA SCOOTER:** qualsiasi propulsore acquatico ad elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente caratteristiche simili alle seguenti: velocità da 3 a 5 km/h; profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri; autonomia di circa 2 ore;
 3. **APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE:** attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto;
 4. **BREVETTO SUBACQUEO A FINI TURISTICO – RICREATIVI,** attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico – pratico, ed emesso da un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi.
 5. **CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO,** imprese, operanti nel settore dei servizi specializzati per il turismo, che offrono, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea e ricreativa;
 6. **DISTANZA E VELOCITÀ MINIMA DI SICUREZZA:** si intende quella distanza/velocità che consente al conduttore dell'unità da diporto di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare e comunque ogni incidente, danni a cose o persone o comunque ogni situazione di pericolo e di manovrare prontamente;
 7. **DOTAZIONI DI SICUREZZA:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
 8. **E-BOARD:** tavola da surf ad idrogetto con motore elettrico controllato da un nastro sterzo (che svolge anche la farfalla dell'acceleratore) attaccato alla prua della tavola;
 9. **E-FOIL:** tavola da surf dotata di appendici foil che consentono di innalzarsi sul livello dell'acqua e un sistema di propulsione a getto azionato da un motore elettrico, a batteria attivato da un telecomando palmare senza fili;
 10. **FLYBOARD:** apparato jet costituito da ugelli idrogetto installati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegati ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua;
 11. **(HYDRO)FOIL:** pinna lunga e idrodinamica con le ali che viene fissata sotto alla tavola;
 12. **GUIDA SUBACQUEA:** soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli e gruppi, e/o accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, almeno di primo livello, in immersioni subacquee.
 13. **IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO – RICREATIVO:**
 - immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, finalizzate all'esplorazione dei fondali marini;

- immersioni in apnea, anche su bassi fondali (in tale ipotesi c.d. *seawatching*), finalizzate all'esplorazione dei fondali marini e delle specie animali e vegetali ivi dimoranti;
 - attività di nuoto in superficie, con testa immersa, servendosi di maschera, boccaglio o aeratore, allo scopo di osservare i fondali marini (c.d. *snorkeling*);
14. **ISTRUTTORE SUBACQUEO**, soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che insegna le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, ed in possesso di abilitazione per il primo soccorso subacqueo;
 15. **JETLEV FLYER**: dispositivo costituito dall'unione di un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, del tutto simile ad una moto d'acqua, e di un apparato jet, costituito da ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conduttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità;
 16. **LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO**: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
 17. **NATANTI DA DIPORTO**: ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, con esclusione delle moto d'acqua;
 18. **NATANTI DA SPIAGGIA**: le piccole unità denominate jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri, canoe, kayak e mezzi simili destinati per l'utilizzo *in loco* da parte dei bagnanti, con esclusione delle moto d'acqua;
 19. **NAVIGAZIONE DA DIPORTO**: quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi, senza fine di lucro;
 20. **NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO**: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
 21. **NOLEGGIO OCCASIONALE**: l'attività di cui articolo 49 bis del Decreto Legislativo.18/07/2005, nr. 171 e successive modifiche e integrazioni;
 22. **OPERATORE COMMERCIALE**: impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività oggetto del presente Regolamento;
 23. **OPERATORE DI ASSISTENZA SUBACQUEA**: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione

- non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
24. **PARACADUTISMO ASCENSIONALE:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
 25. **RAY-BOARD, SNORKELING TRAINATO, SEAFLY, SUB-WING O SURFERBOARD:** attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o a delle apposite impugnature per lo stesso;
 26. **SCI NAUTICO:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore regolamentata da D.M. 26/01/1960 modificato da D.M. 15.07.1974;
 27. **SCUOLA DI TAVOLA A VELA:** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di tavole a vela tipo "windsurf", "kitesurf" e similari;
 28. **SCUOLA DI VELA:** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
 29. **SEABOB:** apparecchio nautico della lunghezza di un metro circa, a propulsione elettrica, che consente lo spostamento in acqua – sia in superficie che in immersione - di una persona in qualità di conduttore;
 30. **TAVOLA A REMI DENOMINATE SUP (STAND UP PADDLE):** è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola utilizzando una pagaia apposita per la propulsione;
 31. **TAVOLA A VELA (WINDSURF):** tavola (surf) sulla quale, mediante un giunto flessibile, è montato su un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
 32. **TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
 33. **TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
 34. **TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI O SIMILARI:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
 35. **UNITÀ DA DIPORTO:** ogni costruzione di qualunque tipo, e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;
 36. **UNITÀ UTILIZZATA A FINI COMMERCIALI:** ogni unità che:
 - è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
 - è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 del D.lgs.171/2005 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

- è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3 del D.lgs.171/2005;
 - è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
37. **AUSILIO AL GALLEGGIAMENTO:** dispositivo di sicurezza omologato in base allo standard ISO 12402-5 (livello prestazionale 50N). Resta inteso che l'obbligo di indossare un ausilio al galleggiamento, ove previsto dal presente provvedimento, sarà ritenuto soddisfatto laddove l'utente indossi un giubbotto di salvataggio di livello prestazionale superiore (100N e superiori).

Art. 3 - Norme generali di sicurezza

Salvo quanto previsto da specifica previsione normativa, dalle pertinenti disposizioni delle Ordinanze ovvero Regolamenti di sicurezza dei porti del Circondario Marittimo di Terracina e/o salvo quanto disposto nei successivi Capi in relazione alle singole attività ivi disciplinate, i conduttori delle unità da diporto e chi intende praticare le attività ludico-sportive richiamate nel precedente articolo 1, prima di iniziare la navigazione o l'attività sportiva, hanno l'obbligo di verificare tutte le condizioni generali di sicurezza tra le quali:

- a) se richiesta dall'attività da svolgersi, il possesso della patente nautica prevista dalla vigente normativa ed in regolare corso di validità;
- b) che i documenti di bordo, compresa l'eventuale copertura assicurativa ove prevista, siano in corso di validità e che siano tenuti a bordo in originale o copia conforme;
- c) che, tramite consultazione del bollettino emesso dall'Aeronautica Militare ovvero emittenti televisivi, internet, radio VHF/Fm ch 68, le condizioni meteo marine previste siano favorevoli in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
- d) la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione;
- e) la presenza a bordo di dotazioni di sicurezza, mezzi di salvataggio e segnali di soccorso idonei ed efficienti in base alla distanza dalla costa nonché all'effettiva navigazione che si intende effettuare;
- f) che il numero di persone trasportate sia conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore;
- g) che la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- h) di avere prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e soccorso in mare;
- i) l'assenza di acqua in sentina;
- j) per le sole unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;

Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività sportive dovrà essere valutata l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, nonché informare terze persone circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario previsto di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Art. 4 – Divieti e limiti per unità da diporto

Salvo quanto previsto da specifica previsione normativa, dalle pertinenti disposizioni delle Ordinanze ovvero Regolamenti di sicurezza dei porti del Circondario Marittimo di Terracina, alle unità da diporto, compresi i piccoli natanti, salvo diversa specifica previsione, è fatto divieto di:

- a) sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 500 metri dalle imboccature e lungo le rotte di accesso dei porti del Circondario Marittimo di Terracina;
- b) avvicinarsi e sostare a meno di 200 metri dalle navi mercantili e di 500 metri dalle navi militari (italiane e estere), anche ancorate alla fonda;
- c) navigare in ogni zona interdetta alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, con qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato dall'Amministrazione competente;
- d) navigare nei tratti di mare antistanti scogliere, spiagge o coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
- e) navigare, ancorare, sostare a meno di 200 metri dagli impianti fissi di acquacoltura e mitilicoltura e dai segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, palangari e/o altri strumenti da pesca;
- f) avvicinarsi e mantenersi ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di liberi nuotatori o subacquei in immersione nonché alla distanza prescritta dai segnalamenti marittimi;
- g) gareggiare in velocità con altre unità;
- h) navigare nella fascia riservata alla balneazione così come definita dall'Ordinanza di Sicurezza balneare in vigore; la presente lettera non trova applicazione ai piccoli natanti per i quali vigono le disposizioni di cui al successivo art. 5;
- i) avvicinarsi a meno di 500 metri dalle piattaforme di perforazione;
- j) avvicinarsi a meno di 1000 metri dall'aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare;
- k) ormeggiarsi ai segnalamenti marittimi (gavitelli, boe luminose, mede, ecc.) o, comunque, presso boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione;

I conduttori che sostano/navigano/ormeggiano/ancorano in prossimità di tali limiti adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area per cui è vigente un divieto/limite.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

La navigazione deve essere svolta effettuando accostate meno repentine possibili per non creare incertezza sulle reali intenzioni di manovra, evitando evoluzioni inutili, spostamenti d'acqua e/o onde pericolose per le eventuali unità all'ormeggio o in transito. Deve altresì essere sempre condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare e, in nessun caso, devono essere disattesi i contenuti della Convenzione di Londra del 20/10/72 recante il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

I natanti da diporto adibiti all'attività di sci nautico, di rimorchio di "banana boat", di paracaduti e similari in conto terzi devono essere dotati del *Certificato d'idoneità al noleggio* recante,

salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesti l'idoneità dell'unità a detta attività.

Art. 5 – Divieti e limiti per natanti da spiaggia

Per coloro che utilizzano i “natanti da spiaggia”, in prosecuzione a quanto sopra disciplinato, è inoltre vietato:

- a) navigare in orario notturno ed in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- b) navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Terracina;
- c) navigare ad una distanza inferiore a 500 metri dalle imboccature e lungo le rotte di accesso ai medesimi se non per raggiungere/lasciare il posto di ormeggio e/o gli impianti di distribuzione carburante;
- d) lasciare i natanti/dispositivi incustoditi, su spiagge o aree demaniali marittime;
- e) navigare alle foci di fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere, nonché negli specchi acquei ricompresi nei 100 m dai lati esterni della foce, salvo maggiori limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte degli Enti locali per motivi igienico-sanitari;
- f) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le persone che pratichino le tavole a vela o aquilone, le unità svolgenti attività di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere;
- g) effettuare l'attività in prossimità di bagnanti o altre unità a distanza tale da creare rischi di collisione ovvero pericolo per l'incolumità dei bagnanti;

I limiti territoriali per l'utilizzo dei “natanti da spiaggia” sono quelli previsti dall' articolo 27 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 171 del 2005 (distanza non superiore ad un miglio dalla costa), unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del DM 146/08 (“distanza dall'unità madre”).

Art. 6 - Norme di comportamento all'interno dei porti

Le unità da diporto in entrata e in uscita dai porti devono navigare con velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo e comunque non superiore a 3 nodi, mantenendo la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura ed evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili, ivi comprese quelle adibite alla pesca professionale e/o militari alle quali devono sempre dare la precedenza.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle Ordinanze ovvero Regolamenti portuali, alle unità da diporto è fatto divieto, nei porti del Circondario, di:

- a) navigare a vela, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore e dandone comunicazione preventiva all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. Le Unità da diporto dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all'interno dei porti esclusivamente tramite l'uso di remi ovvero con l'assistenza di una unità a motore;
- b) ormeggiarsi presso le banchine prospicienti gli impianti fissi di erogazione di combustibile ubicati nei porti, se non per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di rifornimento;
- c) ostruire in qualunque modo l'accesso agli scivoli pubblici destinati all'alaggio e varo delle unità quando operativi e funzionali. L'alaggio e il varo delle unità da diporto

effettuata mediante mezzi di sollevamento (gru e simili) presso aree non in concessione deve avvenire previa autorizzazione delle Autorità competenti, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite Ordinanze;

- d) utilizzare, per l'ormeggio, banchine, pontili, boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione da parte dell'Amministrazione competente;
- e) lasciare le unità da diporto all'ormeggio nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Terracina senza custode. La guardiania dell'unità può essere effettuata da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal Comandante/proprietario dell'unità da diporto ovvero da dipendenti dei gestori delle aree in concessione capaci di fronteggiare qualsiasi emergenza;
- f) dare fondo alle ancore, se non nei casi di emergenza e dandone preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

Art. 7 - Navigazione da diporto durante la stagione balneare - Divieti e limiti

Ferme restando le disposizioni sopra indicate, durante la stagione balneare, nella fascia oraria dedicata (come individuata con provvedimento della Regione o del Comune di competenza), la zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, è destinata esclusivamente alla balneazione. Inoltre:

- a) sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e simili, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boat, tavole a motore e simili), a distanza inferiore a 250 metri dalla costa ed a 150 metri dalle coste a picco.
- b) Nella zona di mare compresa tra i 250 metri ed i 1.000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 150 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.
- c) Lo **sci nautico** e il **paracadutismo ascensionale** devono essere effettuati oltre 500 mt. dalla costa.
- d) L'impiego delle **moto d'acqua** e natanti simili è consentito, solo in orario diurno, in condizioni meteomarine assicurate, e a distanza superiore a 500 metri dalla costa e inferiore ad un miglio. L'attraversamento del tratto di mare compreso tra il limite di cui al precedente punto a) ed i 500 m dalla costa dovrà avvenire con rotta diretta e a lento moto.
- e) I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano/navigano in prossimità di tali limiti adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.
- f) Le unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, e negli orari di balneazione, devono utilizzare esclusivamente i corridoi di lancio, preventivamente autorizzati e disciplinati dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, con andatura tale da mantenere lo scafo in dislocamento, assicurando il controllo del mezzo e velocità comunque non superiore a 3 (tre) nodi. Durante la navigazione nei corridoi di lancio i natanti devono tenere, sia in fase di lancio che di atterraggio, rispetto al

natante che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni tra loro.

Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti:

- a) le unità militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso e i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità (D.P.R. n. 470/1982), che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne ed in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;
- b) i natanti da spiaggia se privi della propulsione meccanica.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione deve essere sempre caratterizzata dall'assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti.

CAPO II – NORME PER LA LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE

Art. 8 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrano la normativa generale contenuta nel Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da diporto), con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 3 (*"costruzioni destinate alla navigazione da diporto"*), nell'art. 27, comma 6 (disciplina con Ordinanza dell'Autorità Marittima della locazione/noleggio dei natanti ed uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee), nell'art. 42 e art. 47 (definizioni di locazione e noleggio), nel Titolo III del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (sicurezza per la navigazione da diporto), nonché l'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 01 settembre 2021.

Resta escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento l'utilizzo di unità o natanti diversi da quelli da diporto, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante disciplina della "Navigazione in uso privato o in conto proprio nelle acque marittime" nonché di disposizioni speciali vigenti.

È fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente Capo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative, inclusi quelli ai fini demaniali marittimi e di eventuale ormeggio delle unità in prossimità dell'arenile ovvero in porto.

Art. 9 - Comunicazione di locazione e/o noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per gli usi turistici locali

1) Ai fini della sicurezza della navigazione nonché della salvaguardia della vita umana in mare, gli operatori commerciali aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea che intendono svolgere nel Circondario marittimo di Terracina le attività di locazione e noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua per finalità ricreative turistiche locali inviano all'Autorità marittima, o all'indirizzo PEC cp-terracina@pec.mit.gov.it o all'indirizzo mail ucterracina@mit.gov.it, una comunicazione in formato .pdf conforme al modello **Allegato 1**, corredata della seguente documentazione integrativa:

- a. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività da svolgersi;
- b. Elenco delle unità da impiegare ai fini dell'attività, distinte per numero progressivo;
- c. Copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità;
- d. copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità;
- e. copia delle polizze assicurative richieste per lo svolgimento dell'attività in base alla normativa di settore;
- f. copia avvenuta presentazione della documentazione all'Ufficio SUAP del Comune
- g. copia del certificato di idoneità al noleggio (per le sole unità da noleggiare).

- 2) La comunicazione di cui al comma 1), munita di protocollo in ingresso e *visto* dell'Autorità Marittima, è restituita all'interessato che avrà cura di conservarla presso la sede dell'Impresa/ditta nonché a bordo di ogni natante, in originale o copia fotostatica, unitamente a tutti gli allegati di cui al punto precedente.
- 3) In caso di modificazione di uno degli elementi dichiarati nella comunicazione, l'interessato dovrà, ai fini del prosieguo dell'attività, formalizzare, entro quindici giorni, con le modalità previste nel presente articolo, le variazioni intervenute, confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente comunicazione.
- 4) La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato all'Autorità Marittima.
- 5) Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge 241/90, le attività in esame potranno essere iniziate dalla data della presentazione della comunicazione di che trattasi.

Art. 10 - Requisiti, obblighi e divieti comuni all'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per gli usi turistici locali

- 1) I soggetti che svolgono una delle attività d'impresa di cui al presente Capo:
 - a. sono direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi nautici consegnati/messi a disposizione/impiegati i quali devono essere in perfetta efficienza, completi di tutte le dotazioni di sicurezza (di cui all'Art. 54 e Allegato V del D.M. 146/2008), muniti dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa prevista;
 - b. devono esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stationamento delle unità impiegate, le condizioni generali del servizio erogato;
 - c. devono tenere un registro, vidimato dall'Autorità Marittima, ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i dati richiesti in ordine all'utilizzo dei natanti da diporto per attività di locazione e noleggio conforme al modello in **Allegato 2**. I registri devono essere custoditi in modo tale da essere disponibili per l'immediata consultazione ai fini di sicurezza della navigazione e soccorso in mare;
 - d. devono disporre di un'unità di assistenza a motore, sempre pronta all'uso, idonea a prestare assistenza entro i limiti d'impiego del proprio servizio, dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno trenta metri di cavo, per far fronte a interventi di emergenza;
 - e. Prima di ogni attività, informa i fruitori del proprio servizio ovvero consegna un *vademecum* riportante le seguenti informazioni:
 - i. numero 1530 per le emergenze in mare;
 - ii. numero di telefono del locatore e della Sala Operativa dell'Autorità Marittima di Terracina (0773720060);
 - iii. le condizioni generali del servizio erogato;
 - iv. le principali norme sulla nautica da diporto, sugli abbordi in mare nonché tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le precauzioni da adottare in caso di emergenza;
 - v. le indicazioni relative alle particolarità locali nonché alle Ordinanze di sicurezza della navigazione vigenti nel Circondario Marittimo di Terracina.

vi. il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona d'interesse.

- 2) La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico del natante, devono essere apposti esternamente allo scafo, su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente leggibili, ad occhio nudo, alla distanza di almeno 50 (cinquanta) metri.
- 3) L'identificativo numerico del natante è il numero progressivo di due cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui all'Allegato 1, seguito dalla lettera "L" (locazione) o "N" (noleggio) o entrambi, a seconda dell'attività da svolgere. Dovrà essere ripristinato immediatamente in caso di deterioramento.
- 4) Fermo quanto espressamente previsto dagli articoli 40 e 41 del Decreto Legislativo n. 171/2005, l'esercente, ai fini dell'applicazione dell'art. 2054, comma 3, del Codice Civile, è responsabile, in solido, con il conduttore del natante da diporto impiegato, per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dell'unità.

Art. 11 - Forma del contratto

- 1) Il contratto di locazione e noleggio dei natanti da diporto a motore per le finalità descritte nella presente ordinanza, deve essere stipulato per iscritto e tenuto a bordo dell'unità in originale o copia conforme. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo pattuito.
- 2) Sul titolo contrattuale o sul documento fiscale devono essere riportati:
 - a. il numero progressivo dell'atto;
 - b. la tipologia della prestazione e l'indicazione della data e della durata dello stesso;
 - c. il prezzo;
 - d. le parti contraenti;
 - e. navigazione pattuita (per il solo noleggio);
 - f. l'indicazione delle responsabilità in capo al locatario dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alla manovra (per la sola locazione);
 - g. il numero di riferimento associato all'unità (riferimento art. 10 c. 3);
 - h. il numero massimo di persone imbarcabili;
 - i. i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico per la pronta reperibilità di entrambe le parti;
 - j. gli estremi della patente nautica del conduttore se previsto dalla norma in base alla tipologia di attività da svolgere.
- 3) È fatto divieto:
 - a) di far decorrere l'obbligazione/efficacia del contratto da un luogo diverso da quello di abituale stazionamento dei natanti da diporto. Per luogo di abituale stazionamento si intende quello dichiarato dall'Impresa/ditta nella documentazione inviata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, che deve altresì coincidere con il luogo indicato nell'autorizzazione all'iscrizione nei registri previsti dall'art. 68 del Codice della Navigazione o nel titolo demaniale marittimo;
 - b) di impiegare i natanti da diporto per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso;

Art. 12 - Obblighi specifici per la locazione dei natanti da diporto

- 1) Chi esercita l'attività di locazione di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui ai precedenti articoli, deve preventivamente:
- a. provvedere alla copertura assicurativa, estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - b. informare il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e illustrare le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio;
 - c. verificare il possesso dell'abilitazione alla condotta prevista per la navigazione da svolgersi e si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei requisiti previsti da legge. Per i cittadini stranieri la patente nautica è sempre obbligatoria quando, in relazione alla tipologia dell'unità, si rientri nell'ambito del disposto di cui all'art. 39 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171, che ne prescrive l'obbligatorietà. Non è richiesta al soggetto straniero munito di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza per il comando di quella tipologia di unità o che esibisca una dichiarazione, rilasciata dall'Autorità di cittadinanza, da cui risulti che la legislazione di quel Paese non prevede il rilascio di titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini;
 - d. consegnare al locatore/conducente un opuscolo ovvero dare evidenza di aver fornito il seguente avvertimento: *"l'unità è consegnata pienamente efficiente ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da diporto entro 1/3/6/12 miglia dalla costa (cancellare la dicitura che non interessa). Tuttavia, chi prende in locazione l'unità resta sempre direttamente responsabile del comando e della condotta della navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. Non può, inoltre, trasportare terzi a titolo oneroso (dietro pagamento di un corrispettivo). Il locatario/conducente ad ogni modo, prima della partenza, è tenuto a verificare personalmente le condizioni dell'unità e a richiedere al locatore informazioni sulla normativa di carattere locale, comprese le Ordinanze vigenti nelle zone di mare in cui intende navigare e/o ancorare/sostare, e sull'esistenza di eventuali pericoli e divieti non segnalati. Qualora non assuma personalmente la conduzione dell'unità, deve comunque verificare che la persona da lui designata (tra gli ospiti di bordo o altra persona all'uopo arruolata e non alle dipendenze del locatore) quale conducente sia in possesso dei requisiti e dell'eventuale abilitazione richiesta per la navigazione da intraprendere."*
- 2) Il locatore, inoltre;
- a. se le condizioni meteomarine fanno supporre che possano determinarsi situazioni di pericolo o rischio per la sicurezza della navigazione, rifiuta la locazione del natante ovvero si adopera per favorire il rapido rientro di quelle già in navigazione;
 - b. rifiuta la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee alla conduzione dell'unità;
 - c. illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'**Allegato 3** della presente Ordinanza, qualora lo stesso non sia in possesso di patente nautica.

- 3) Per la locazione di **natanti da spiaggia quali jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, derive a vela e moto d'acqua:**
- Si prescinde dall'obbligo di tenere a bordo la suddetta evidenza documentale e della forma scritta del contratto;
 - non si applicano le prescrizioni del precedente articolo ed il registro di cui all'art. 9 può essere tenuto in maniera semplificata (come indicato in calce all' **Allegato 2**);
 - deve rispettarsi il limite massimo della giornata, decorrente da un'ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
- 4) Si fa rinvio alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare per quanto riguarda i requisiti di assistenza e salvataggio in capo al locatore;
- 5) il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza il limite di cui all'art. 60 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, che si riporta nella seguente tabella per mera agilità di consultazione:

LUNGHEZZA	N. PERSONE
Unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50	3 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50	4 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;	5 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50	6 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50	7 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50	9 persone

Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quelle sopra indicate.

CAPO III – NATANTI DA SPIAGGIA

Art. 13 - Condizioni per l'utilizzo dei natanti da spiaggia

NATANTI DA SPIAGGIA

Trattasi di piccole unità quali **jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri, canoe, kayak e mezzi simili** destinati per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti, con esclusione delle moto d'acqua. La conduzione dei natanti da spiaggia è subordinata, ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA

CONDUZIONE

Tali natanti possono essere affidati, in orario diurno e con condizioni meteomarine favorevoli, esclusivamente a persone di età non inferiore a 14 (quattordici) anni fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 4 del D. Lgs. 171/2005 di cui al successivo Capo X (disciplinante l'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali (FIV, FIC, FICK ecc.) e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica).

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Le unità di cui sopra, salvo specifiche disposizioni relative la tipologia di piccolo natante, ove potrà essere comunque richiesto di indossare un *ausilio al galleggiamento*, nel caso in cui fuoriescano dall'area riservata alla balneazione, dovranno essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati all'art. 54 e nell'allegato V del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto per la navigazione oltre i 300 m dalla costa.

CAPO IV – ACQUASCOOTER, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Art. 14 - Condizioni per l'utilizzo di moto d'acqua

MOTO D'ACQUA

La conduzione delle **moto d'acqua e mezzi simili** (comprese c.d. jetski) è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'attraversamento dei porti e delle rotte di accesso è consentito solo per l'arrivo e la partenza dagli approdi di ormeggio, dagli scivoli e per l'approvvigionamento del carburante, purché avvenga con rotte dirette e con velocità non superiore a 3 (tre) nodi e comunque con il tubo di scarico in immersione.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 500 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA

è consentita la navigazione ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa solo qualora la moto d'acqua o l'acquascooter operi quale tender in un raggio di 1 miglio dal mezzo nautico di base.

CONDUZIONE

La conduzione delle moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili è consentita in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli e, ai sensi dell'art. 39 comma 1, lettera a), del Codice della nautica da diporto, a coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano muniti di regolare patente nautica. Sui predetti mezzi può imbarcare il numero di persone, compreso il conduttore, nei limiti di quanto indicato nella dichiarazione di conformità CE o nel certificato di omologazione, che dovrà essere presenti a bordo in originale od in copia autentica.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La moto d'acqua deve essere dotata delle dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento per la navigazione da diporto (D.M. n.146/2008), di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato in modo ben visibile ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling*.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate dovranno, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, obbligatoriamente indossare un casco protettivo

di tipo acquatico (è raccomandato che sia galleggiante, con imbottitura che ammortizzi gli impatti e rispetti le caratteristiche raccomandate dalla F.I.M.), un ausilio al galleggiamento o una cintura di salvataggio di tipo omologato e, nel corso della stagione invernale, una muta.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Il conducente e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo, evitando, di assumere posizioni di guida e/o di trasporto non corrette;
È vietato trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale o il galleggiante gonfiabile (c.d. banana boat e simili).

Art. 15 - Condizioni per l'utilizzo di e-bike

E-BIKE

La conduzione delle e-bike è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

ENTRO 1000 METRI DALLA COSTA

divieto di navigazione all'interno della zona di mare riservata alla balneazione, con obbligo di utilizzo del corridoio di lancio per raggiungere la battigia

CONDUZIONE

L'utilizzo delle c.d. e-bike acquatiche è permesso solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri) e a coloro che abbiano compiuto i 16 anni.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore della e-bike deve indossare un idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

È obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione del mezzo, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore.

CAPO V – NORME PER L'ESERCIZIO DI SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DI RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI E SIMILARI

Art. 16 - Condizioni per l'esercizio dello sci nautico

SCI NAUTICO

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto Ministeriale del 26 gennaio 1960 integrato dal D.M. 15 luglio 1974. L'utilizzo è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

OLTRE 500 METRI DALLA COSTA FINO A 1 MIGLIO

CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli, ed il conduttore delle unità trainanti utilizzate per lo sci nautico dovrà avere compiuto almeno 18 anni ed in possesso di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, in regolare corso di validità e indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato. Il conduttore dovrà essere sempre assistito a bordo da un'altra persona, maggiorenne, esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciato da ente riconosciuto. La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 26.01.1960 dal Regolamento di sicurezza (D.M. n° 146/2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:

- a. di sistemi di aggancio e rimorchio idoneo;
- b. di un ampio specchio convesso retrovisore;
- c. di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore dichiarati idonei da un Organismo notificato;
- d. di una gaffa;
- e. di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione;
- f. di un apparato radio VHF omologato anche portatile;
- g. di un salvagente anulare pronto all'uso nonché munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri.

Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato D.M. 26.01.1960 e ss. mm.ii, valgono le seguenti disposizioni:

- a) un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;

- b) uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Lo sciatore e le persone imbarcate sull'unità trainante devono indossare un ausilio al galleggiamento o una cintura di salvataggio di tipo omologato nonché un casco protettivo omologato per gli sport acquatici.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta e durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino e comunque almeno il doppio della sua lunghezza;
2. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità;
3. l'unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti lo sci nautico.

Art. 17 - Condizioni per l'esercizio del paracadutismo ascensionale

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Al paracadutismo ascensionale, si applica, in quanto attività assimilabile in base alla Circolare n. 254 del 19.07.1989 dell'allora Ministero della Marina mercantile), la disciplina dello sci nautico dettata dal D.M. 26 gennaio 1960, così come modificata dal D.M. 15 luglio 1974.

L'utilizzo è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

OLTRE 500 METRI DALLA COSTA FINO A 1 MIGLIO

CONDUZIONE

L'attività è consentita in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli, ed il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà avere almeno 18 anni ed essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità, conseguita da almeno due anni. Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciato da ente riconosciuto.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere dotata di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica dichiarato idoneo da un

Organismo notificato e deve essere munita, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008, indipendentemente dalla distanza dalla costa:

- di un idoneo sistema di aggancio e rimorchio;
- di un ampio specchio retrovisore convesso;
- di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma appositamente certificata da un Ente tecnico;
- di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione; una gaffa; un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore valgono le disposizioni per lo sci nautico.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

È fatto obbligo al paracadutista e alle persone imbarcate sull'unità trainante di indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento o un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa. È raccomandato che il paracadutista indossi un casco protettivo. Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità;

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- a) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri 12 (dodici), salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante. Il cavo di trano, compreso di bilancino, dovrà essere di materiale galleggiante;
- b) è fatto divieto di sorvolare qualsiasi tipo di unità e gli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- c) la distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità eventualmente presente in zona deve essere superiore alla distanza lineare rappresentata dal complesso "cavo-paracadute trainato" e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta); il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi (pari a metri 36,6);
- d) quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
- e) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività, devono contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati durante lo svolgimento della specifica attività.
- f) le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento e in acque libere dai bagnanti.

Art. 18 - Condizioni per l'esercizio del traino galleggianti

TRAINO GALLEGGIANTI

Il traino galleggianti è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

OLTRE 300 METRI DALLA COSTA FINO A 1 MIGLIO

CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli, ed il conduttore delle unità utilizzate per il traino di galleggianti dovrà avere almeno 18 anni compiuti ed essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità. Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciato da ente il cui compito è anche quello di sorvegliare i trasportati presenti sul galleggiante trainato.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

L'unità adoperata per svolgere l'attività di traino di galleggianti deve essere munita, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008, indipendentemente dalla distanza dalla costa, anche di un idoneo sistema di aggancio e rimorchio con il cavo di traino di materiale galleggiante e con sistema di sgancio rapido; un ampio specchio retrovisore convesso; una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione; una gaffa; un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, durante lo svolgimento dell'attività, un ausilio al galleggiamento o una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- a) ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto;
- b) l'impiego dei corridoi di atterraggio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza e, durante lo svolgimento dell'attività, è fatto obbligo alle persone trasportate a bordo del mezzo trainato di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- c) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il mezzo trainato non deve essere inferiore a metri 12 (dodici);
- d) la distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore a quella del "cavo di traino". L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 200 metri

dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
Le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività, devono contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati durante lo svolgimento della specifica attività.

CAPO VI – TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF), A VELA (WINDSURF), A MOTORE ELETTRICO, SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF) E A REMI (SUP) E MEZZI SIMILARI

Art. 19 - Condizioni per l'utilizzo del kitesurf

KITESURF	
La conduzione dei kitesurf è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.	
LIMITI DI NAVIGAZIONE	
STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	
CONDUZIONE	
L'utilizzo è consentito in orario diurno e l'età minima per la conduzione dei kitesurf è di 16 anni compiuti, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005.	
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	
Il conduttore deve a. assicurarsi che sia presente un sistema di sicurezza per lo sgancio rapido della barra dal trapezio (c.d. <i>chicken loop</i>) e, comunque, munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza; b. deve collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza (decollo) nonché scollegarle al momento dell'atterraggio. c. assicurarsi che la barra del kitesurf sia dotata di un dispositivo di sicurezza composto come segue: i. ritenuta di sicurezza vincolata alla persona che, in caso di apertura del <i>chicken-loop</i> vada in tensione sventando l'ala + cavo (<i>leash</i>) che mantenga il complesso barra+ala sventata collegato al trapezio: il <i>leash</i> dovrà a sua volta essere munito di un ulteriore dispositivo di sgancio rapido per sganciare definitivamente il complesso barra+ala dal trapezio in caso di estrema necessità.	
DOTAZIONI DI SALVATAGGIO	
Il conduttore deve indossare un mezzo individuale di salvataggio (ausilio al galleggiamento omologato 50N o cintura di salvataggio omologata, ai sensi della normativa vigente, a prescindere dalla distanza dalla costa) e un casco di protezione per sport acquatici.	
ULTERIORI PRESCRIZIONI	

- a. nel corridoio di lancio la precedenza è riservata ai kites in rientro dal mare, in avvicinamento verso la riva; le fasi di atterraggio e partenza, nei corridoi di lancio, devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta. Al termine della fase di rientro, inoltre, si dovrà sempre abbassare l'ala in maniera lenta e controllata e ad una distanza dalla riva utile a far sì che questa cada in acqua, fatta salva la presenza di aree demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'Ente Gestore, alle operazioni di lancio e atterraggio dei kite;
- b. nel caso in cui il kiter, per caduta, errore o scarroccio (anche dovuto al calo del vento), faccia involontariamente ingresso nell'area riservata alla balneazione, dovrà abbassare l'ala in maniera lenta e controllata ed uscire senza indugio dall'area riservata alla balneazione senza creare intralcio o pericolo ai bagnanti; laddove l'abbassamento del kite dovesse apparire pericoloso a causa della presenza di bagnanti nelle vicinanze, o per assenza di assistenza, il kiter dovrà uscire dall'acqua con il kite in volo posizionato ad ore 1 o ad ore 11, opportunamente depotenziato;
- c. quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone. Quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando. Quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura.
- d. il kiter che intende eseguire manovre particolari, evoluzioni, planate sull'onda, salti agganciati e sganciati e simili dovrà comunque accertarsi di disporre di uno specchio acqueo sottovento libero, di estensione sufficiente in ragione della manovra da compiere e della prevista area di atterraggio o chiusura della manovra stessa.

Art. 20 - Condizioni per l'utilizzo del windsurf

WINDSURF

La conduzione dei **windsurf** e mezzi simili è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto. Se provenienti dalla battigia e nel caso non sia presente un corridoio di lancio, la conduzione del mezzo fino a raggiungere il limite di navigazione consentito deve avvenire a spinta su braccia seguendo una rotta perpendicolare alla costa/spiaggia e con vela ammainata.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	

CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, e l'età minima per la conduzione dei windsurf è di 14 anni compiuti, ad eccezione dei casi previsti dall'art.39, comma 4 del D. Lgs. 171/2005.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore deve indossare un mezzo individuale di salvataggio (ausilio al galleggiamento omologato 50N o cintura di salvataggio omologata, ai sensi della normativa vigente, a prescindere dalla distanza dalla costa) e un casco di protezione per sport acquatici.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di una collisione, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:
2. quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;
3. quando tutte due tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla tavola che è sottovento;
4. se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.
5. Il conduttore che intende eseguire manovre particolari, evoluzioni, planate sull'onda, salti e simili dovrà comunque accertarsi di disporre di uno specchio acqueo sottovento libero, sufficiente in ragione della manovra da compiere e della prevista area di atterraggio o chiusura della manovra stessa

Art. 21 - Condizioni per l'utilizzo del surf

SURF

La conduzione dei **surf** e mezzi simili è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto. Se provenienti dalla battigia e nel caso non sia presente un corridoio la lancio, la conduzione del mezzo fino a raggiungere il limite di navigazione consentito deve avvenire a spinta su braccia seguendo una rotta perpendicolare alla costa/spiaggia.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	

CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, e l'età minima per la conduzione delle tavole sospinte dal moto ondoso (SURF) è di 14 anni compiuti, ad eccezione dei casi previsti dall'art.39, comma 4 del D. Lgs. 171/2005.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il surfista deve assicurare la tavola utilizzata per il surf al piede con idoneo laccio elastico (leash) con sistema di sgancio rapido e velcro. In caso di appendice foil sotto la tavola (surf-foil) è obbligatorio l'uso di un caschetto per sport acquatici e l'attività è consentita con una distanza di sicurezza di almeno 20 metri da bagnanti.

Art. 22 - Condizioni per l'utilizzo delle tavole motorizzate (e-Board ed e-Foil)

TAVOLE MOTORIZZATE

La conduzione delle **tavole motorizzate** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	

CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri) e a coloro che abbiano compiuto i 16 anni.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- La tavola e-foil adoperata per svolgere l'attività deve avere un sistema di spegnimento del motore quando il dispositivo di controllo tocca l'acqua, oppure se la tavola si inclina oltre i 45°;
- La tavola e-board deve avere un meccanismo automatico di arresto di emergenza in caso di caduta in acqua.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

L'utilizzatore dovrà, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, obbligatoriamente indossare un casco protettivo di tipo acquatico (è raccomandato che sia galleggiabile e con imbottitura che ammortizzi gli impatti), una ausilio al galleggiamento o una cintura di salvataggio di tipo omologato e, nel corso della stagione invernale, una muta.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. prima dell'inizio dell'utilizzo delle apparecchiature dovrà essere effettuata un'adeguata lezione dimostrativa al fine di far comprendere all'utilizzatore il funzionamento base dell'unità e far assimilare le principali nozioni di sicurezza;
2. ciascun mezzo dovrà essere dotato di idonea polizza assicurativa che contempli espressamente le attività svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;
3. durante la stagione balneare, in caso di partenza dalla battigia, la fascia di mare riservata alla balneazione dovrà essere attraversata solo perpendicolarmente e a motore spento o alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita, mantenendosi in ogni caso ad una distanza di sicurezza di almeno 10 metri dai bagnanti;
4. al di fuori della stagione balneare la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti.
5. l'utilizzatore deve rispettare tutte le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione

Art. 23 - Condizioni per l'utilizzo del SUP

SUP – Stand Up Paddle

La conduzione dei **SUP** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

LIMITI DI NAVIGAZIONE

ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA

L'esercizio è consentito anche all'interno della zona di mare destinata alla balneazione solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico morbido, con la prua arrotondata.

CONDUZIONE

L'utilizzo delle tavole a remi (SUP) è consentito in orario diurno esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli, e l'età minima per la conduzione è di 14 anni compiuti ad eccezione dei casi previsti dall'art.39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005. Il mezzo può essere utilizzato con l'ausilio di pagaia/remo.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

E' fatto obbligo di assicurare la tavola al corpo mediante un laccio elastico (leash) con sistema di sgancio rapido e velcro.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore deve indossare un ausilio al galleggiamento, se in navigazione all'esterno dell'area riservata alla balneazione.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. il conduttore della tavola SUP dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione qualora le condizioni di mare e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo;
2. la navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima e comunque compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua;
3. la partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualunque punto della costa di giurisdizione, accessibile in massima sicurezza e a debita distanza da bagnanti, con l'esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di altri provvedimenti; la partenza e l'atterraggio può avvenire anche da bordo di natanti, imbarcazioni e navi da diporto alla fonda purché la navigazione con le tavole SUP si svolga ad una distanza non superiore a metri 100 dalle unità che le trasportano.

CAPO VII – PROPULSORI ACQUATICI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING

Art. 24 – Condizioni per l'utilizzo di propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (sea scooter, scubajet)

PROPULSORI ACQUATICI

La conduzione dei **propulsori acquatici** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile in base alle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
OLTRE LA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE FINO AI LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO	ENTRO I LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO

CONDUZIONE

Il propulsore deve essere condotto, in orario diurno, da persona che deve aver compiuto 16 anni d'età. È sempre raccomandato che la persona sia anche assistita da una persona maggiorenne, pronta ad intervenire in caso di necessità, esperta nel nuoto (abilitata al salvamento) e con brevetto BLSD il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il propulsore deve avere sempre l'elica ingabbiata ed ogni propulsore può essere utilizzato da una sola persona se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

L'utilizzatore deve indossare un ausilio al galleggiamento. Qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea o apnea, il mezzo individuale di salvataggio può essere un dispositivo di tipo "pedagno" che consente la risalita in superficie in caso di emergenza.

L'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere sempre appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se vi sono più operatori in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere innalzato sull'unità, dove è altresì obbligatoria la presenza di una persona pronta ad intervenire in caso di necessità, munita

di salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. In prossimità dei citati segnali, tutte le unità in transito devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. in caso di partenza dalla battigia, la fascia di mare riservata alla balneazione dovrà essere attraversata solo perpendicolarmente alla costa ed in area sgombra da bagnanti ed alla minima velocità possibile fino al raggiungimento della zona di mare consentita, mantenendosi in ogni caso ad una distanza di sicurezza dai bagnanti;
2. per il trasporto negli specchi acquei d'utilizzo, mediante traino da parte di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio. al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi;
3. il conduttore dovrà mantenersi a distanza di almeno 100 metri di larghezza di specchio acqueo da altri apparecchi.

Art. 25 – Condizioni per propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (seabob)

SEABOB

La conduzione dei **seabob** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile in base alle vigenti norme in materia di navigazione da diporto

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI DALLA COSTA FINO AI LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO	ENTRO I LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO
DA 150 METRI DALLA COSTA A PICCO FINO AI LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO	

CONDUZIONE

Il "seabob" deve essere condotto, in orario diurno, da persona che deve aver compiuto almeno 14 anni. L'attività ludica con il seabob può essere svolta sia privatamente che mediante servizio commerciale offerto a terzi (in tal caso deve essere registrato il nominativo dell'utilizzatore). Il conduttore, in ogni caso, è ritenuto direttamente responsabile dell'attività svolta nonché dell'efficienza dell'apparecchio.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il propulsore deve avere sempre l'elica ingabbiata ed ogni propulsore può essere utilizzato da una sola persona se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

All'unità deve essere collegata una sagola galleggiante non superiore ai 5 (cinque) metri, la quale dovrà terminare con un pallone di segnalazione di colore giallo/arancione, al fine di consentire una immediata individuazione del mezzo specie nei casi di riemersione rapida. In alternativa, potrà essere installata sul Seabob una bandierina di colore giallo/arancione, visibile da almeno 50 metri. E' fatto obbligo in indossare un ausilio al galleggiamento.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. in caso di partenza dalla battigia, la fascia di mare riservata alla balneazione dovrà essere attraversata solo perpendicolarmente ed alla minima velocità possibile fino al raggiungimento della zona di mare consentita, mantenendosi in ogni caso ad una distanza di sicurezza dai bagnanti;
2. i parametri tecnici dell'apparecchio devono essere tarati in modo da permettere una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
3. è consentito l'utilizzo al massimo di due apparecchi contemporaneamente ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
4. il conduttore deve usare ogni accorgimento possibile per evitare incidenti con i bagnanti e con le unità da diporto.

Art. 26 – Condizioni per l'utilizzo di mezzi per lo snorkeling trainato (ray board, seafly, sub-wing o surferboard)

MEZZI PER SNORKELING TRAINATO

L'attività di **snorkeling trainato** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DA SCOGLIERE A PICCO	

CONDUZIONE

L'attività deve essere svolta, in orario diurno, e il conduttore del mezzo trainante deve avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica ed essere accompagnato da almeno un'altra persona esperta nel nuoto (abilitata al salvamento) e con brevetto BLSD il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Deve essere utilizzato un mezzo nautico a motore (ad eccezione dell'acquascooter) con propulsione ad idrogetto o con elica schermata, in modo tale da non permettere il contatto dell'elica con il subacqueo trainato. Il mezzo nautico trainante deve essere dotato di cavo di traino in polipropilene e, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, anche di: una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore; di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso. Sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. la velocità di traino non deve superare i 4 nodi Il bagnante trainato non può utilizzare alcun tipo di autorespiratore subacqueo, deve essere trainato ad una distanza non superiore a 30 metri e non inferiore a metri 5 dal mezzo trainante;
2. la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli eventuali altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
3. l'unità trainante non può trainare più di un unico bagnante alla volta.

CAPO VIII – JETLEV FLYER, FLYBOARD, JETOVATOR E MEZZI SIMILARI

Art. 27 - Condizioni per l'utilizzo di jetlev flyer/flyboard/jetovator

JETLEV, FLYER E FLYBOARD

La conduzione dei **jetlev flyer/flyboard/jetovator** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DA SCOGLIERE A PICCO	

AREA DI UTILIZZO

L'attività può essere svolta solo in area avente profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.

È fatto divieto di elevarsi sopra specchi acquee che non abbiano una profondità di mt. 4,5 sul livello medio mare al fine di garantire sempre, anche in caso di bassa marea la profondità minima fissata in metri 4 dai manuali utente, nonché una trasparenza dell'acqua che consenta la visibilità del fondale fin dalla superficie.

CONDUZIONE

Il dispositivo deve essere utilizzato, in orario diurno e in condizioni meteomarine assicurate, da persona che deve aver compiuto 18 anni ed in possesso di patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua alla quale è collegato il dispositivo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo in quanto, in tal caso, non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Le moto d'acqua/acquascooter impiegati nell'attività devono essere dotate obbligatoriamente di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota che ne ha l'obbligo di utilizzo; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). Per le moto d'acqua alla quale è asservito il dispositivo valgono le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente ordinanza, oltre a quelle del presente Capo, ove compatibili.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

L'utilizzatore deve indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento ed un casco protettivo; il conduttore e l'utilizzatore devono rispettare tutte le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua;
2. ciascuna moto d'acqua/acquascooter potrà assistere soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
3. durante l'utilizzo dovrà essere presente un idoneo natante quale unità di appoggio per eventuali necessità, dotato di adeguato sistema di comunicazione in caso di emergenze (radio VHF o telefono cellulare);
4. ciascun mezzo dovrà essere dotato di idonea polizza assicurativa che contempli espressamente le attività svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate
5. durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione anche tramite i corridoi di lancio non è consentito con l'apparato munito di ugelli a pressione in funzione. Per raggiungere l'area di mare in cui ne è consentito l'uso, il dispositivo deve essere ivi trasportato.
6. al di fuori della stagione balneare la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, facendosi spingere, dagli ugelli idrogetto dell'unità jet, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita.

CAPO IX – INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPORTISTICHE

Art. 28 - Prescrizioni generali

- 1) Tutti coloro che svolgono in forma associata, o per finalità di istruzione/avviamento (ad esempio “scuola di vela” o di “scuola di tavola a vela”), le attività con natanti di cui ai precedenti articoli devono:
 - a. munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per i trasportati anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
 - b. verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l'espletamento di attività fisica;
 - c. comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori e predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso nonché le eventuali frequenze radio di ascolto dei medesimi.
- 2) L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento;
- 3) Il responsabile dell'attività in mare è responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e dovrà sospendere l'attività in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine; l'attività andrà anche sospesa, informando tempestivamente la competente Autorità Marittima, nel caso di incidenti od emergenze verificatisi durante l'attività stessa;
- 4) L'istruzione in mare degli allievi, con riferimento alle attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela, con kitesurf ovvero con natanti a vela a deriva mobile sprovvisti di motore (“derive”), deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:
 - a. in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - b. con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza e munita di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito, di una cassetta di pronto soccorso e di un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo;
 - c. sempre con la costante presenza di un numero adeguato di istruttori;
 - d. il trasferimento di unità a vela verso la zona di allenamento/di gara, ovvero fuori dai porti, deve avvenire in convoglio, preferibilmente a vela/e abbassata/e e con l'assistenza di altre unità; analogo accorgimento andrà seguito per il rientro;
 - e. indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti impiegati nell'attività d'insegnamento nonché gli allievi in attività didattica devono indossare un ausilio al galleggiamento (livello prestazionale 50N di cui alla UNI EN

ISO 12402-5) o un giubbotto di salvataggio di livello prestazionale superiore munito di fischietto.

CAPO X – NORME PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE

Art. 29 - Prescrizioni generali

- 1) Le presenti norme disciplinano, nell'ambito del Circondario marittimo di Terracina e per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti:
 - a. gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare in relazione all'utilizzo delle attività di **immersione subacquea** svolte, con l'ausilio di autorespiratore o in apnea, a scopo sportivo o ricreativo, in forma guidata ovvero finalizzata al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto;
 - b. l'utilizzazione di unità da diporto in appoggio di superficie alle immersioni subacquee svolte a scopo sportivo o ricreativo.
- 2) Ai fini della presente Ordinanza, l'esercizio dell'attività di immersione subacquea, a scopo sportivo o ricreativo, svolta in forma guidata ovvero diretta al conseguimento di brevetti, è condizionato al possesso delle autorizzazioni e abilitazioni previste in relazione all'attività di volta in volta posta in essere, nonché al pieno rispetto di ogni altra norma comunque applicabile ed alle modalità stabilite dalle Federazioni, Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.
- 3) L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, anche per quanto attiene alla condotta dell'eventuale unità impiegata in appoggio di superficie, consenta, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro svolgimento di tutte le attività ad essa comunque correlate. Essa deve essere esercitata nel rispetto dell'ecosistema marino costiero e conformemente alle vigenti norme di tutela ambientale, avendo cura in particolare di:
 - a. informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
 - b. non danneggiare o prelevare reperti geologici ed archeologici eventualmente rinvenuti;
 - c. non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
 - d. segnalare immediatamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina il rinvenimento di rifiuti o materiali ritenuti nocivi o pericolosi, di reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o di relitti di navi non segnalati, nonché di ordigni esplosivi o presunti tali.
- 4) Qualunque evento straordinario verificatosi nel corso delle attività subacquee o comunque a queste correlato che si ritenga abbia rilevanza deve essere denunciato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina o ai dipendenti Uffici di San Felice Circeo e Sabaudia.
- 5) L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:
 - a. nelle zone di transito delle navi, all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 200 dalle relative dighe foranee;
 - b. ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari ancorate alla fonda;
 - c. ad una distanza inferiore a metri 100 da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura o mitilicoltura;
 - d. ad una distanza inferiore a metri 500 da strutture (comunemente denominate "pontili") direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze

- infiammabili e/o esplosive, di cui all'art. 41 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima;
- e. ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni;
 - f. nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - g. nelle aree vietate alla balneazione.
- 6) Durante le immersioni subacquee, a qualunque titolo effettuate, ogni subacqueo deve rispettare gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 91 del D.M. n°146/2008, qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione. Le attrezzature subacquee devono sempre essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili a bordo dei mezzi in assistenza è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
- 7) Le disposizioni del presente articolo e quelle ulteriori previste dai successivi articoli per quanto applicabili, devono intendersi valide anche per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, svolte in forma privata, per proprio conto, con o senza il supporto di un'unità in appoggio. Inoltre, in questi casi, la pratica subacquea:
- a. deve essere effettuata preferibilmente almeno in coppia;
 - b. è condizionata a che ciascun subacqueo disponga di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione);
 - c. è vietata all'interno di cavità sommerse e di relitti, salvo che ciascun subacqueo partecipante possieda uno specifico brevetto a tal fine rispettivamente abilitante.

Art. 30 - Disciplina di dettaglio per l'attività di appoggio ad immersioni subacquee

- 1) I centri di immersione, i circoli, le associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono svolgere nel Circondario marittimo di Terracina le attività di immersioni subacquee presentano la comunicazione di cui all'art. 8 c. 1), nelle medesime modalità e per le stesse finalità.
- 2) Ad integrazione della comunicazione di cui all'Art. 9, l'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'Autorità Marittima la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dall'esercizio dell'attività.
- 3) I soggetti che svolgono **l'attività di appoggio ad immersioni subacquee**:
 - a. sono direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi nautici consegnati/messi a disposizione/impiegati i quali devono essere in perfetta efficienza, completi di tutte le dotazioni di sicurezza (di cui all'Art. 54 e Allegato V del D.M. 146/2008), muniti dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa prevista;
 - b. devono esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento delle unità impiegate, le condizioni generali del servizio erogato;
 - c. devono tenere un registro, vidimato dall'Autorità Marittima, ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i dati richiesti in ordine all'utilizzo dei natanti per

l'attività di appoggio a subacquei sportivi, conforme al modello in **Allegato 4** sul quale riportano:

- i. Gli estremi identificativi del natante utilizzato;
- ii. I nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
- iii. Il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
- iv. Il numero dei partecipanti alle immersioni.

Il registro deve essere custodito in modo tale da essere disponibili nel caso di accertamenti e conservati per almeno trenta giorni dalla loro chiusura;

- d. devono disporre di un'unità di assistenza a motore, sempre pronta all'uso, idonea a prestare assistenza entro i limiti d'impiego del proprio servizio, dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno trenta metri di cavo, per far fronte a interventi di emergenza; i mezzi nautici d'appoggio alle immersioni subacquee devono essere equipaggiati con le dotazioni previste (incluso il segnalamento marittimo) dalle vigenti norme in materia di nautica da diporto, in relazione alla tipologia dell'unità navale, al numero massimo di persone trasportabili, alla navigazione effettuata, al servizio da svolgere;
- 4) Prima di ogni attività, informano i fruitori del proprio servizio ovvero consegna un *vademecum* riportante le informazioni menzionate all'art. 10 c.1) lett e);
 - 5) La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico del natante, devono essere apposti esternamente allo scafo, su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente leggibili, ad occhio nudo, alla distanza di almeno 50 (cinquanta) metri. L'identificativo numerico del natante è il numero progressivo di due cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui all'Allegato 1, seguito dalle lettere "SUB". Dovrà essere ripristinato immediatamente in caso di deterioramento.
 - 6) Nel caso di immersioni subacquee organizzate quali prove per il conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il titolare responsabile/rappresentante legale dell'attività dovrà comunicare prima dell'immersione, a mezzo mail o PEC all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, le seguenti indicazioni:
 - a. data, ora (di inizio e fine) e luogo dell'immersione;
 - b. numero dei partecipanti;
 - c. mezzo nautico utilizzato;
 - d. numero di reperibilità del responsabile delle immersioni o canale VHF-FM di lavoro.
 - 7) Nel caso di attività subacquea avente finalità scientifica, l'Ente organizzatore deve comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, con congruo preavviso, le seguenti informazioni:
 - a. denominazione e recapito dell'Ente organizzatore;
 - b. finalità delle attività che si intendono svolgere;
 - c. relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate;
 - d. copia dei documenti dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati;

- e. aree interessate dalle attività;
 - f. giorni ed orari delle attività;
 - g. numero dei partecipanti;
 - h. dichiarazione, a cura del rappresentante legale dell'Ente organizzatore o di persona alla quale è stata appositamente delegata la responsabilità dell'attività, che tutti i partecipanti sono in possesso delle previste abilitazioni/titoli e coperti da polizza assicurativa in corso di validità;
 - i. nominativo e recapito del Responsabile delle attività.
- 8) L'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina potrà, in relazione alle informazioni comunicate nelle modalità di cui al comma precedente, richiedere integrazioni documentali ovvero emanare ulteriori provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione e delle attività di cui sopra.

Art. 31 – Obbligo di informativa ed ulteriori norme di sicurezza

- 1) Fermo restando che le immersioni guidate e le prove pratiche per il conseguimento di brevetti devono essere effettuate in condizioni meteo favorevoli ed in zone marine che non siano vietate dalle vigenti Leggi ed Ordinanze, nonché dai Regolamenti di tutela dei Parchi ed Aree marine protette, prima di procedere nell'attività, la Società di *diving*, Circolo, Centro sportivo di immersione, Associazione/Impresa dovrà trasmettere, con congruo anticipo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, a mezzo PEC o e-mail, una comunicazione come da scheda allegata al presente provvedimento (**Allegato 5**);
- 2) Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, è obbligatorio il possesso della patente nautica, indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore o di distanza di navigazione dalla costa. A bordo del natante utilizzato come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre al conducente munito di patente nautica, deve essere presente un ulteriore operatore in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una federazione o associazione nazionale e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, assumendosi tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.
- 3) Ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme/procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi;
- 4) Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore o il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa nel caso di attività didattica, ed alla guida ambientale nel corso di escursioni;
- 5) I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del D.M. n. 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del precitato Decreto, come di seguito riportato:

- a) una bombola di riserva di almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impiegato in tale tipo di immersione;
 - c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla Tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità del 25 maggio 1988, n. 279 e ss.mm.ii. ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
 - e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
- 6) I subacquei in immersione devono segnalarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.M. n. 146/2008. Per ragioni di sicurezza pure connesse alla morfologia dei luoghi, nonché all'esigenza di salvaguardia della vita umana in mare, si ritiene di richiamare, ai fini della conduzione delle immersioni subacquee, le seguenti prescrizioni già normativamente individuate, nonché, di doverne impartire ulteriori, così come segue:
- a) In caso di **immersioni di singoli subacquei**, effettuate in **ore diurne**:
 - i. Il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una **bandiera rossa con striscia diagonale bianca**, visibile a non meno di **mt. 300 (trecento)** di distanza; se il subacqueo in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la predetta bandiera di segnalazione dovrà essere issata sul mezzo nautico;
 - ii. Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo apparato di comunicazione di emergenza; a bordo di tale mezzo nautico dovrà essere presente almeno una persona in grado di fornire assistenza;
 - iii. Il subacqueo deve operare entro un raggio di **mt. 50 (cinquanta)** dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio e tutte le unità navali in transito e in zona dovranno mantenersi distanti almeno di un raggio di **mt.100 (cento)** avente come centro il pallone/unità appoggio.
 - b) In caso di **immersioni di singoli subacquei**, effettuate in **ore notturne**:
 - i. Il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso tipo cyalume (o simili), da applicare alla parte superiore del corpo, in corrispondenza del dorso (nuca, rubinetteria, snorkel, etc.), visibile a giro d'orizzonte ed a distanza non inferiore a **mt. 300 (trecento)** allorché in superficie. Inoltre il subacqueo in immersione dovrà essere permanentemente segnalato in superficie con un galleggiante recante un segnale luminoso bianco a lampi (FL2);
 - ii. Se il subacqueo in immersione viene accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, fermo restando l'obbligo per il subacqueo di segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso di tipo cyalume (o simili), l'unità dovrà esporre **n° 3 (tre)** fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a **mt. 12 (dodici)** ovvero, un segnale luminoso

bianco a lampi come sopra (nel caso di unità di lunghezza inferiore a **mt.12 (dodici)**). Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza. A bordo dovrà essere presente persona in grado di fornire assistenza;

c) In caso di **immersioni di subacquei organizzati in gruppi**, effettuate in **ore diurne**:

- i. L'intero gruppo potrà essere segnalato con un unico mezzo nautico di appoggio, sul quale dovrà essere issata la bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca. Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo apparato di comunicazione di emergenza; a bordo di tale mezzo nautico dovrà essere presente almeno una persona in grado di fornire assistenza;
- ii. Il subacqueo non potrà allontanarsi dal gruppo ed il gruppo stesso dovrà operare entro un raggio di **mt. 50 (cinquanta)** dalla verticale del mezzo nautico di appoggio e tutte le unità navali in transito e in zona dovranno mantenersi distanti almeno di un raggio di **mt.100 (cento)** avente come centro il pallone/unità appoggio;
- iii. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, il gruppo dovrà essere segnalato in superficie con **3 (tre)** palloni galleggianti uniti ed affiancati a triangolo recanti sulle sommità le prescritte bandiere, visibili ad una distanza non inferiore a **mt. 300 (trecento)**. Il gruppo dovrà operare entro un raggio di **mt. 50 (cinquanta)** dalla verticale degli stessi palloni.

d) In caso di **immersioni di subacquei organizzati in gruppi**, effettuate in **ore notturne**:

- i. Ogni subacqueo facente parte del gruppo avrà l'obbligo di segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso tipo cyalume (o simili), da applicare alla parte superiore del corpo, in corrispondenza del dorso (nuca, rubinetteria, snorkel, etc.), visibile a giro d'orizzonte ed a distanza non inferiore a **mt. 300 (trecento)** allorché in superficie. Inoltre il gruppo di subacquei in immersione dovrà essere permanentemente segnalato in superficie con un galleggiante recante un segnale luminoso bianco a lampi (FL2);
- ii. Se il gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, e fermo restando l'obbligo per ogni subacqueo di segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso di tipo cyalume (o simili), l'unità dovrà esporre **n° 3 (tre)** fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a **mt. 12 (dodici)** ovvero, un segnale luminoso bianco a lampi come sopra (nel caso di unità di lunghezza inferiore a **mt. 12 (dodici)**). Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza. A bordo dovrà essere presente persona in grado di fornire assistenza.

Art. 32 – Pesca subacquea sportiva

- 1) La pesca subacquea sportiva, regolamentata nel Capo III – Sez III del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, è soggetta alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:

- a) l'esercizio della pesca subacquea sportiva è consentito in orario diurno, esclusivamente in apnea e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
 - b) è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 litri, il cui utilizzo è vietato per l'esercizio della pesca subacquea. Se all'interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo è detenuto l'apparecchio ausiliario di respirazione, a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. In ogni caso deve esservi a bordo del mezzo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore.
 - c) chiunque esercita l'attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito pallone gonfiabile o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile ad una distanza non inferiore a metri 300) ovvero bandiera issata a bordo dell'eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale o dall'unità di appoggio;
 - d) è fatto obbligo a tutte le unità di navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione nonché di un eventuale nuotatore operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
 - e) è fatto divieto di affidare il fucile subacqueo o attrezzi simili a minori di anni 16 e di detenere il fucile subacqueo o altro attrezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua o comunque in presenza di bagnanti.
- 2) L'esercizio della pesca subacquea sportiva È SEMPRE VIETATO:
- a) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti; in caso di coste a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime;
 - b) per l'intero arco dell'anno, in tutte le zone ed aree elencate al precedente articolo 29.

ALLEGATO I

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne _____

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente a _____ in _____, C.F. _____, legale rappresentante
 di ☐ Società/Ditta individuale di locazione /noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo,
☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____, Prov. _____, in _____
 n. _____ tel. _____ / _____, iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la
 C.C.I.A.A. _____ di _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio
 alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. ____ con base di imbarco
 nel Comune di _____, in località _____;

**che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il
 conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;**

**che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona
 maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.**

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.



N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____
Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.



ALLEGATO 2 – Registro natanti da diporto impiegati per locazione/noleggior

(DITTA/RAGIONE SOCIALE)

REGISTRO UTILIZZAZIONE DEL MEZZO NAUTICO A TITOLO DI LOCAZIONE (L) E NOLEGGIO

PROGRESSIVO GENERALE	IDENTIFICATIVO O NUMERICO DEL NATANTE	IMPIEGO L (LOCAZIONE) N (NOLEGGIO)						TIMBRO E FIRMA TITOLARE	FIRMA DEL CLIENTE
		☐ L ☐ N	DATA	ZONA OPERAZIONI	NUMERO PERSONE A BORDO	NOMINATIVO DELL'UTILIZZATORE	CONDUTTORE		
			ORA INIZIO		NUMERO DI MINORI				
				ORARIO PREVISTO RIENTRO		ESTREMI DOCUMENTO D'IDENTITA'	RECAPITO TELEFONICO		
						RECAPITO TELEFONICO			
		☐ L ☐ N	DATA	ZONA OPERAZIONI	NUMERO PERSONE A BORDO	NOMINATIVO DELL'UTILIZZATORE	CONDUTTORE		
			ORA INIZIO		NUMERO DI MINORI				
				ORARIO PREVISTO RIENTRO		ESTREMI DOCUMENTO D'IDENTITA'	RECAPITO TELEFONICO		
						RECAPITO TELEFONICO			

(*) Nota: in caso di locazione di natanti da spiaggia quali jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, pedalo', natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, il presente registro può essere tenuto in maniera semplificata riportando i seguenti dati: data, ora inizio e fine utilizzo, nome e cognome del conduttore, luogo e data di nascita, estremi del documento d'identità, recapito telefonico e zona di navigazione.

PAG. _

ALLEGATO 3 – Istruzioni per la locazione di natanti

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Decreto 1° settembre 2021, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'Autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITA',** con l'indicazione dei limiti di cui alle ordinanze locali vigenti, di 3 nodi nei porti, nei canali, nei fiumi, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'Autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione e nella conseguente fascia di sicurezza (ulteriori 50 metri).
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso (100 metri).
- l) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:

- quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
- quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
- di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.

m) ANCORAGGIO, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;

n) NAVIGAZIONE CON ONDA, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:

- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
- di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.

a) USO DEL VHF, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.

b) FANALI DEI PORTI, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.

c) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

ALLEGATO 4 – Registro natanti da diporto impiegati per appoggio praticanti immersioni subacquee

REGISTRO NATANTI DA DIPORTO IMPIEGATI PER APPOGGIO PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE

Numero progressivo	Data	Identificativo natante	Conduttore	Istruttore	Soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo	Piano immersione		Numero partecipanti immersione
						Ora	Luogo	
_____		_____/SUB	Nome _____ Cognome _____ ☐ Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ ☐ Titolo equipollente ⁽¹⁾ n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	____:____	Località _____ _____ _____ Lat. _____ Long. _____	_____
_____		_____/SUB	Nome _____ Cognome _____ ☐ Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ ☐ Titolo equipollente ⁽¹⁾ n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	____:____	Località _____ _____ _____ Lat. _____ Long. _____	_____
_____		_____/SUB	Nome _____ Cognome _____ ☐ Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ ☐ Titolo equipollente ⁽¹⁾ n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	____:____	Località _____ _____ _____ Lat. _____ Long. _____	_____

PAG. _

ALLEGATO 5 – Comunicazione immersione

COMUNICAZIONE DI

- IMMERSIONI SUBACQUEE
- IMMERSIONI SUBACQUEE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI
- SNORKELING GUIDATO

SOCIETÀ /CIRCOLOSPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA /CONTATTI

DATA E ORA PREVISTA PER L' IMMERSIONE

LUOGO (specificare se con entrata in acqua da terra o con impiego di mezzo nautico)

NUMERO DEI PARTECIPANTI

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITÀ NAVALE UTILIZZATA

MODALITÀ OPERATIVE

DATA ____/____/____ - ORE ____:____

FIRMA
